



28567-17

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANIELLO NAPPI  
GRAZIA LAPALORCIA  
SERGIO GORJAN  
ROSA PEZZULLO  
GIUSEPPE RICCARDI

- Presidente -

- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA  
DEL 10/02/2017

Sent. n. sez.  
394/2017

REGISTRO GENERALE  
N.25579/2016

Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 05/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere  
GIUSEPPE RICCARDI  
udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI, che ha concluso  
chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione;  
uditi i difensori, Avv. (omissis) (per (omissis)), che ha concluso  
chiedendo l'accoglimento del ricorso, e Avv. (omissis) (per le parti civili),  
che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 05/04/2016 la Corte di Appello di Bologna confermava  
la sentenza emessa il 24/05/2013 dal Tribunale di Forlì, con la quale era stata  
affermata la responsabilità penale di (omissis) per il reato di mendacio

CR

bancario di cui all'art. 137 d.lgs. 385 del 1993, per avere, quale presidente del C.d.A. della " (omissis) s.r.l.", al fine di ottenere anticipazioni bancarie per un importo di € 2.252.031,00, fornito notizie e dati falsi sulla situazione economica e finanziaria alla (omissis) emettendo nei confronti della debitrice "(omissis) INC.", società di diritto statunitense partecipata al 60% dal (omissis) e al 40% dalla (omissis), la nota di credito n. (omissis) del 31.12.2008, relativa a quattro fatture del 2008, indicando quale causale, contrariamente al vero, l'errata fatturazione, perseguendo in realtà lo scopo di rettificare contabilmente le fatture, relative ad operazioni commerciali effettuate in anni precedenti, in modo da farle apparire più recenti e così ottenere le anticipazioni bancarie.

2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di (omissis) , Avv. (omissis) , deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 137, comma 1 *bis*, d.lgs. 385/1993: deduce l'erroneità dell'interpretazione fornita dalla sentenza impugnata, sostenendo che il dato falso deve concernere un quadro aziendale generale, non già un singolo dato, pur inesatto o scorretto; la fattispecie intende salvaguardare la fiducia nell'utilizzatore del credito, e riguarda l'occultamento di situazioni di chiara insolvenza o inesigibilità del recupero, o gli artifici atti ad occultare una reale e complessiva situazione deficitaria; nel caso in esame, si tratta di fatture solo inesatte, previa loro giustificata svalutazione, ma sostanzialmente corrette, anche fiscalmente, quanto alla loro entità originaria, e soltanto "ridatate"; la non correttezza della data o della remissione con la causale "errata fatturazione" sarebbe innocua, in quanto non inesigibile.

L'art. 137 è norma residuale, e, all'esito di un giudizio contro-fattuale, gli istituti di credito avrebbero comunque concesso il credito richiesto, poiché il credito esposto era effettivo ed esistente, ed era esigibile, e la garanzia globale, costituita dalla liquidità, dal patrimonio e dall'avviamento, sarebbe stata ampiamente soddisfatta anche in caso di mancato incasso delle fatture. Il reato non integra un reato di pericolo, con anticipazione della tutela, e l'ipotesi integrerebbe un falso innocuo, poiché la punibilità non può derivare da un pericolo astratto, ma da un evento "che solo in via postuma può determinare l'integrazione della norma violata"; del resto, risultava una liquidità di circa 5 milioni di euro, e la concessione del credito passa al vaglio di esperti interni agli istituti bancari; inoltre, il credito riceveva maggiori garanzie dal fatto che la debitrice americana era riconducibile allo stesso imputato ed alla (omissis), e la

tutela concreta della banca poteva essere attuata mediante revoca del credito concesso.

2.2. Vizio di motivazione: deduce che il giudizio sul dolo sia stato superficiale ed errato, e che non sussista il dolo specifico del fine di ottenere la concessione di credito.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'art. 137, comma 1-bis, d.lgs. 385/1993 prevede: "Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, e' punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino ad euro 10.000".

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso a proposito della natura di reato di danno, l'art. 137, comma primo bis, d.lgs. n. 385 del 1993 (T.U. in materia bancaria), sanzionando la violazione dell'obbligo giuridico di fornire informazioni veritiere sulla situazione economica di colui che intende ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, configura un **reato di pericolo**, che intende assicurare, indipendentemente dalla effettiva concessione del credito o dal concreto pregiudizio per la banca, una tutela anticipata della correttezza e della lealtà nei rapporti tra agente ed istituto bancario (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, Rv. 258302, in una fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante la presentazione di fatture non veritiere per la anticipazione bancaria).

La sentenza impugnata appare, dunque, immune da censure, anche con riferimento alla ritenuta integrazione della fattispecie nel caso in cui il mendacio riguardi singoli dati economici e/o finanziari, e non la complessiva situazione patrimoniale, dovendo ritenersi corretta l'interpretazione secondo cui il dovere di corretta ostensione agli istituti bancari delle informazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria del soggetto che intenda ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, la cui violazione integra il reato previsto dall'art. 137, comma 1 bis, d.lgs. n. 385 del 1993, ha una portata ampia e ricomprende **ogni dato significativo sulle condizioni patrimoniali** del richiedente, ivi comprese quelle relative al volume di affari o

alla liquidità disponibile (Sez. 3, n. 3640 del 08/01/2014, Rizzi, Rv. 258303, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto penalmente rilevante la falsa esposizione di crediti, in realtà ancora non maturati).

3. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, oltre che per manifesta infondatezza.

3.1. Invero, i motivi di ricorso appaiono identici a quelli sollevati con l'appello, e motivatamente respinti dalla sentenza impugnata, con la quale non propongono un reale e motivato confronto argomentativo, limitandosi a contestazioni avulse dal concreto tessuto motivazionale (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 31939 del 16/04/2015, Falasca Zamponi, Rv. 264185; Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456).

3.2. Peraltro, la doglianza - formulata in termini di erronea valutazione della sussistenza del dolo, sul rilievo che l'imputato, ritenendo di non determinare un pregiudizio alle banche erogatrici, non si sarebbe rappresentato il danno - è altresì inammissibile perché propone motivi diversi da quelli consentiti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.), risolvendosi in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, oltre che manifestamente infondata.

In particolare, con le censure proposte il ricorrente non lamenta una *motivazione* mancante, contraddittoria o manifestamente illogica - unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una *decisione erronea*, in quanto fondata su una *valutazione* asseritamente sbagliata in ordine alla sussistenza del dolo specifico.

Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra *motivazione* e *decisione*, non già il rapporto tra *prova* e *decisione*; sicché il ricorso per cassazione che devolve il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della *motivazione* posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della *valutazione probatoria* sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione.

Pertanto, nel rammentare che la Corte di Cassazione è giudice della *motivazione*, non già della *decisione*, ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà, affermando la sussistenza del dolo specifico sul rilievo che la presentazione delle fatture, concernenti operazioni 'vecchie', e per

un importo diverso, era finalizzata alla concessione delle anticipazioni bancarie che, altrimenti, non avrebbe ottenuto.

Giova, infine, osservare che il dolo specifico della fattispecie incriminatrice, consistente nel fine di ottenere concessioni di credito, rappresenta un *fine* particolare ed ulteriore rispetto al dolo (generico) del fatto materiale (l'esposizione di dati mendaci), perseguito dall'agente, ma che non è necessario si realizzi effettivamente ai fini della consumazione del reato; sicchè è irrilevante che l'imputato, nelle deduzioni difensive, non si sia rappresentato, né abbia voluto, un danno (che, peraltro, non è elemento del reato, in quanto fattispecie di pericolo), essendo al contrario sufficiente, ai fini dell'integrazione del dolo specifico, che egli abbia perseguito il fine di ottenere la concessione del credito bancario.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .

Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, <sup>(omissis)</sup> s.p.a., che si liquidano, sulla base dei valori medi del D.M. 55/2014, in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Condanna altresì alle spese di parte civile, liquidate in € 2.000,00.

Così deciso in Roma il 10/02/2017

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

Giuseppe Riccardi

Il Presidente

Aniello Nappi

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

08 GIU 2017

IL Funzionario Giudiziario  
Carmela LANZUISE